

Roma, 27 gennaio 2026

Circolare n. 29/2026

Oggetto: Dogane – Disciplina della consulenza giuridica – Istruzioni – Circolare Agenzia delle Dogane n. 3/D del 19.01.2026.

Con il provvedimento in oggetto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le linee guida operative per l'applicazione dell'istituto della consulenza giuridica disciplinato dall'articolo 10-octies della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto nello Statuto del contribuente dal d.lgs. n. 219/2023 e attuato dal decreto MEF 24 giugno 2025 e secondo la determinazione direttoriale dell'8 agosto 2025 che consente all'Amministrazione finanziaria di fornire chiarimenti interpretativi su questioni fiscali di interesse generale, non riferite a singoli contribuenti.

La consulenza è rivolta a soggetti collettivi e istituzionali quali associazioni, ordini professionali, enti pubblici e privati, Regioni, enti locali e amministrazioni statali e si distingue dall'interpello perché non tutela posizioni individuali, ma mira a garantire un'interpretazione uniforme delle norme tributarie.

Nel documento vengono richiamate le modalità di presentazione delle istanze, lo svolgimento dell'istruttoria, i termini di risposta e gli effetti delle risposte fornite dall'Agenzia.

L'istanza deve indicare i dati identificativi del richiedente, descrivere in modo completo la problematica fiscale di interesse generale, specificare le norme oggetto di incertezza, proporre una soluzione interpretativa motivata ed essere regolarmente sottoscritta.

L'istante deve inoltre allegare la documentazione rilevante non già in possesso dell'Amministrazione e fornire una rappresentazione chiara ed esaustiva della fattispecie, così da consentire un'adeguata istruttoria. È infine richiesta una dichiarazione esplicita di assenza delle cause di inammissibilità previste dal decreto.

L'istanza di consulenza giuridica è inammissibile se è presentata da un soggetto non legittimato, se è incompleta nei dati essenziali o nella descrizione del problema, se riguarda casi individuali e non di interesse generale, oppure se non vi è reale incertezza interpretativa perché la questione è già stata chiarita dall'Amministrazione.

È inoltre inammissibile se riguarda una questione già oggetto di risposta, senza nuovi elementi, o se attiene a temi su cui sono in corso controlli fiscali noti all'istante.

L'istanza di consulenza giuridica è presentata in carta libera ed è esente da imposta di bollo. Può essere inviata tramite PEC, raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata a mano alle Direzioni centrali competenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'Amministrazione deve rispondere all'istanza entro 120 giorni dalla ricezione, con sospensione dei termini dall'1 al 31 agosto e proroga se la scadenza cade in un giorno festivo.

Durante l'istruttoria, l'Amministrazione può:

- chiedere la regolarizzazione dell'istanza se incompleta; in mancanza, l'istanza si intende rinunciata;
- richiedere una integrazione documentale una sola volta; anche in questo caso, la mancata risposta comporta la rinuncia;

- acquisire un parere preventivo di altra Amministrazione, ove necessario, sospendendo i termini; se il parere non arriva, l'istanza è dichiarata improcedibile.

Possono inoltre essere richieste informazioni alle Direzioni territoriali e, per questioni complesse, un parere non vincolante alla Direzione Legale. Prima della scadenza, la risposta è verificata dall'Ufficio Affari giuridici e normativi per assicurarne la coerenza interpretativa.

La risposta alla consulenza giuridica è comunicata all'istante dopo almeno dieci giorni dall'invio dello schema all'Ufficio Affari giuridici e normativi, tramite PEC o raccomandata, ed è pubblicata sul sito dell'Agenzia. La presentazione dell'istanza non sospende né interrompe termini fiscali, di decadenza o di prescrizione per i contribuenti. Le risposte fornite non sono vincolanti e non possono essere impugnate autonomamente.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [20/2026](#), [18/2024](#) e [7/2024](#)
Allegati tre
CM/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

CIRCOLARE N. 3/2026

DISCIPLINA DELLA CONSULENZA GIURIDICA DI CUI ALL'ARTICOLO 10-OCTIES DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212, RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE”.

SOMMARIO

PREMESSA.....	2
PRESUPPOSTI	2
UFFICI COMPETENTI.....	2
CONTENUTO DELL'ISTANZA	3
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	4
ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA.....	4
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA	5
EFFETTI DELLA CONSULENZA GIURIDICA	5

PREMESSA

L'articolo 10-*octies* della legge 27 luglio 2000, n. 212, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante “*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*”, regola l'istituto della consulenza giuridica.

Con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 158 del 10 luglio 2025 (d'ora in avanti solo “decreto” - All. 1), sono stati disciplinati i presupposti, il contenuto e le modalità di presentazione di un'istanza di consulenza giuridica (d'ora in avanti solo “istanza”), nonché la procedura di esame della stessa e gli effetti della relativa risposta.

Il citato decreto, all'articolo 3, comma 4, ha demandato ai Direttori delle Agenzie fiscali e al Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti organizzativi e delle proprie prerogative funzionali, l'adozione, entro sessanta giorni dalla data del decreto, di appositi provvedimenti volti a individuare gli uffici competenti a trattare le istanze, le modalità di presentazione e di notificazione o comunicazione.

In attuazione dell'articolo da ultimo richiamato, è stata adottata la determinazione direttoriale prot. n. 533731/RU dell'8 agosto 2025 (All. 2), pubblicata sul sito istituzionale e applicabile alle istanze presentate a far data dal giorno successivo (articolo 7 del decreto).

Tanto premesso, con la presente Circolare si forniscono indicazioni esplicative in merito alla consulenza giuridica, come disciplinata dal decreto e dalla citata determinazione.

PRESUPPOSTI

In via preliminare, si precisa che, per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, resta ferma la disciplina specifica dettata dalle norme unionali.

L'articolo 2 del decreto individua i presupposti della consulenza giuridica, identificandola come l'attività interpretativa svolta dall'Amministrazione finanziaria, diretta a fornire chiarimenti su problematiche fiscali di carattere generale non riconducibili a fattispecie concrete e personali di singoli contribuenti.

L'istanza può essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 10-*octies* della legge n. 212 del 2000.

UFFICI COMPETENTI

Le istanze sono trattate dalle Direzioni centrali competenti per il tributo: Dogane, Accise, Giochi.

Qualora l'istanza investa questioni di competenza di più Direzioni, queste ultime trattano l'affare e adottano la risposta congiuntamente.

Ove l'istanza sia inviata a un Ufficio non competente, quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione alla Direzione centrale competente, con contestuale comunicazione anche al soggetto richiedente ⁽¹⁾.

¹ Cfr. articolo 2 della determinazione direttoriale prot. n. 533731 del giorno 8 agosto 2025.

CONTENUTO DELL'ISTANZA

L'articolo 3, comma 1, del decreto dispone che l'istanza deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante e dell'eventuale legale rappresentante comprensivi del codice fiscale, nonché della sede legale e/o del domicilio fiscale, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria in caso di enti non residenti;
- b) la compiuta descrizione della problematica fiscale di carattere generale;
- c) le specifiche disposizioni tributarie in merito alle quali sussiste incertezza interpretativa;
- d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione interpretativa proposta in merito al quesito posto con illustrazione sintetica delle relative motivazioni;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In quest'ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'istanza, deve essere allegata alla stessa.

L'articolo 3, comma 3, del decreto prevede, inoltre, l'onere in capo all'istante di allegare alla richiesta di consulenza giuridica copia della documentazione non in possesso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso richiedente, ritenuta rilevante e utile ai fini di una corretta valutazione della fattispecie oggetto del quesito.

In ragione delle norme sopra richiamate, si evidenzia, pertanto, che il soggetto istante deve fornire una rappresentazione puntuale ed esaustiva della fattispecie, nonché della possibile soluzione interpretativa, consentendo, così, all'Agenzia un'efficace trattazione della questione ad essa sottoposta.

L'istanza deve, altresì, contenere esplicita dichiarazione di assenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), ed f) del decreto⁽²⁾.

INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA

In via generale, l'articolo 5 del decreto prevede che l'istanza è dichiarata inammissibile se:

- a) è presentata da un soggetto diverso da quelli legittimati ai sensi dell'articolo 10-*octies* della legge n. 212 del 2000;
- b) è priva delle informazioni relative ai dati identificativi dell'istante e dell'eventuale legale rappresentante comprensivi del codice fiscale, nonché della sede legale e/o del domicilio fiscale, al numero di telefono, all'indirizzo di posta elettronica certificata e all'indirizzo di posta elettronica ordinaria in caso di enti non residenti, nonché alla compiuta descrizione della problematica fiscale di carattere generale;
- c) riguarda fattispecie non di rilevanza generale oppure attiene a situazioni relative a singoli contribuenti, inclusi i medesimi soggetti legittimati a presentare istanze di consulenza giuridica;
- d) non ricorrono obiettive condizioni di incertezza in quanto l'Amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione a problematiche fiscali corrispondenti a quella rappresentata dall'istante;
- e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale l'istante ha già ottenuto una risposta dall'Amministrazione finanziaria, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non

² Cfr. articolo 3, comma 2 della determinazione direttoriale prot. n. 533731 del giorno 8 agosto 2025.

rappresentati precedentemente;

- f) verte su questioni per le quali l'istante sia a conoscenza dello svolgimento di attività di controllo nei riguardi dei propri associati e/o rappresentati alla data di presentazione dell'istanza.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza è presentata in carta libera e non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.

L'istanza può essere presentata mediante posta elettronica certificata (PEC), spedizione di plico raccomandato con avviso di ricevimento o consegna a mano, agli indirizzi di ciascuna Direzione centrale competente ai sensi dell'articolo 2, reperibili sul sito dell'Agenzia³.

ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA

L'articolo 4 del decreto prevede che l'Amministrazione fornisca risposta all'istanza entro il termine ordinatorio di centoventi giorni dalla sua ricezione. Tale termine è, in ogni caso, sospeso tra il 1° ed il 31 agosto di ogni anno e, se scade di sabato o di giorno festivo, è differito al primo giorno successivo non festivo.

Affinché possa utilmente risponderci a un'istanza, il decreto riconosce all'Amministrazione tre ordini di prerogative:

- regolarizzazione dell'istanza - articolo 3, comma 2, del decreto:

ove l'istanza non presenti i requisiti di cui alle lettere c), d), ed e) del citato articolo 3, comma 1 del decreto, la Direzione centrale competente invita il soggetto richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, alla sua regolarizzazione. Tale termine è, in ogni caso, sospeso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno e, se scade di sabato o di giorno festivo, è differito al primo giorno successivo non festivo.

L'istante è tenuto alla regolarizzazione entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito. In caso contrario, l'istanza si intende rinunciata.

Il termine di centoventi giorni per fornire la risposta all'istanza decorre dal giorno in cui è comunicata la regolarizzazione;

- integrazione documentale - articolo 4, comma 3, del decreto:

ove non fosse possibile fornire risposta all'istanza sulla base dei documenti allegati, la Direzione centrale competente può chiedere all'istante, una sola volta, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, di integrare la documentazione presentata.

L'istante è tenuto all'integrazione documentale entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso contrario, l'istanza si intende rinunciata, ferma la facoltà di presentarne una nuova, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Il termine di centoventi giorni per fornire risposta all'istanza decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta;

- parere preventivo di altra Amministrazione - articolo 4, comma 1, del decreto:

ove necessario, la Direzione centrale competente richiede un parere preventivo ad altra Amministrazione.

³ Cfr. articolo 3, comma 1 della determinazione direttoriale prot. n. 533731 del giorno 8 agosto 2025.

Il termine per fornire il suddetto parere preventivo è pari a sessanta giorni.

Qualora il parere preventivo non sia tempestivamente reso, la Direzione centrale competente dichiara improcedibile l'istanza.

Il termine di centoventi giorni per fornire risposta all'istanza è sospeso sino alla ricezione del parere preventivo.

Al fine di valutare l'eventuale inammissibilità dell'istanza, la Direzione centrale competente può, altresì, richiedere informazioni alle Direzioni territoriali, che forniscono riscontro, anche negativo, entro i successivi trenta giorni.

La Direzione centrale competente, valutati gli eventuali elementi informativi pervenuti dalle Direzioni territoriali, adotta le decisioni del caso.

Qualora la risposta all'istanza richieda la risoluzione di questioni giuridiche di particolare complessità, non risolvibili facendo richiamo a consolidati orientamenti giurisprudenziali, le Direzioni centrali competenti possono richiedere un parere alla Direzione Legale e Contenzioso. La richiesta deve contenere la soluzione interpretativa ritenuta corretta.

Il parere, non vincolante, è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

All'esito dell'istruttoria, e almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto, la Direzione competente trasmette lo schema di risposta, corredato di apposita nota esplicativa, all'Ufficio Affari giuridici e normativi, ai fini della verifica della coerenza con le eventuali linee di indirizzo e di interpretazione generali.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA

La Direzione centrale competente comunica al soggetto istante la risposta non prima che siano decorsi dieci giorni dalla trasmissione dello schema di risposta all'Ufficio Affari giuridici e normativi.

La risposta è trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia ⁽⁴⁾.

EFFETTI DELLA CONSULENZA GIURIDICA

L'articolo 6 del decreto precisa, infine, gli effetti della consulenza giuridica.

La presentazione dell'istanza non incide, nei riguardi dei contribuenti rappresentati dai soggetti istanti, sulle scadenze previste dalle norme tributarie e sulla decorrenza dei termini di decadenza, né comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Le risposte rese dall'Amministrazione non sono vincolanti per i contribuenti rappresentati dai soggetti istanti, né sono autonomamente impugnabili.

oooooooooooooooo

Cons. Roberto Alesse

ALLEGATI: 2

⁴ Cfr. articolo 4 della determinazione direttoriale prot. n. 533731 del giorno 8 agosto 2025.

G.U. n.158 del 10.7.2025

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2025

Disposizioni applicative in materia di consulenza giuridica.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'art. 10-octies della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal decreto legislativo n. 219 del 2023, ai sensi del quale l'amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 10-octies, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del medesimo articolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. Prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i presupposti, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di consulenza giuridica di cui all'art. 10-octies della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché la procedura di esame delle stesse e gli effetti delle relative risposte.

Art. 2

Presupposti della consulenza giuridica

1. La consulenza giuridica è l'attività interpretativa svolta dall'amministrazione finanziaria diretta a fornire chiarimenti su problematiche fiscali di carattere generale non riconducibili a fattispecie concrete e personali di singoli contribuenti.

2. L'istanza di consulenza giuridica può essere presentata dai soggetti di cui all'art. 10-octies della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 3

Contenuto dell'istanza di consulenza giuridica

1. L'istanza deve contenere:

a) i dati identificativi dell'istante e dell'eventuale legale rappresentante comprensivi del codice fiscale, nonché della sede legale e/o del domicilio fiscale, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria in caso di enti non residenti;

b) la compiuta descrizione della problematica fiscale di carattere generale;

c) le specifiche disposizioni tributarie in merito alle quali sussiste incertezza interpretativa;

d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione interpretativa proposta in merito al quesito posto con illustrazione sintetica delle relative motivazioni;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'istanza, deve essere allegata alla stessa.

2. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di consulenza giuridica l'amministrazione finanziaria invita il contribuente alla loro regolarizzazione. Il termine di cui al primo periodo è, in ogni

caso, sospeso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno e, se scade di sabato o di giorno festivo, e' differito al primo giorno successivo non festivo. L'istante provvede alla regolarizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito.

3. L'istante allega alla richiesta di consulenza giuridica copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione finanziaria destinataria della richiesta o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso richiedente, ritenuta rilevante e utile ai fini di una corretta valutazione della fattispecie oggetto del quesito interpretativo.

4. Con provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali e del direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti organizzativi e delle proprie prerogative funzionali, da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali entro sessanta giorni dalla data del presente decreto, sono individuati gli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica, le modalita' di presentazione e di notificazione o comunicazione.

Art. 4 Istruttoria

1. L'amministrazione finanziaria, ferma restando la facolta' di richiedere la documentazione integrativa ai sensi di quanto previsto al comma 3, risponde alle istanze di consulenza giuridica nel termine ordinario di centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il termine di cui al primo periodo e', in ogni caso, sospeso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno e, se scade di sabato o di giorno festivo, e' differito al primo giorno successivo non festivo. Il termine di cui al primo periodo e' altresì sospeso ogniquale volta sia necessario richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere preventivo di cui al terzo periodo non e' reso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione finanziaria dichiara l'istanza di consulenza giuridica improcedibile.

2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 2, se l'istante, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nel termine previsto, l'istanza si intende rinunciata. Il termine per fornire la risposta decorre dal giorno in cui e' comunicata la regolarizzazione.

3. Quando non e' possibile fornire risposta all'istanza di consulenza giuridica sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione finanziaria puo' chiedere all'istante, una sola volta, nel termine di cui all'art. 3, comma 2, di integrare la documentazione presentata. Nei casi di cui al primo periodo, la risposta e' resa nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

4. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta comporta rinuncia all'istanza di consulenza giuridica. Nei casi di cui al primo periodo, resta ferma per l'istante la facolta' di presentare una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

5. La risposta fornita dall'amministrazione finanziaria e' comunicata al soggetto istante e pubblicata sul sito istituzionale della stessa, secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 5 Inammissibilita' dell'istanza di consulenza giuridica

1. L'istanza di consulenza giuridica e' dichiarata inammissibile, con indicazione delle relative ragioni, se:

a) e' presentata da un soggetto diverso da quelli indicati dall'art. 2, comma 2;

b) e' priva degli elementi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 1;

c) riguarda fattispecie non di rilevanza generale oppure attiene a situazioni relative a singoli contribuenti, inclusi i medesimi soggetti legittimati a presentare istanze di consulenza giuridica;

d) non ricorrono obiettive condizioni di incertezza in quanto l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione a problematiche fiscali corrispondenti a quella rappresentata dall'istante;

e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale l'istante ha gia' ottenuto una risposta dall'amministrazione finanziaria, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

f) verte su questioni per le quali l'istante sia a conoscenza dello svolgimento di attivita' di controllo nei riguardi dei propri

associati e/o rappresentati alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 6

Effetti della consulenza giuridica

1. Le risposte rese dall'amministrazione finanziaria in sede di consulenza giuridica non sono vincolanti per i contribuenti rappresentati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, in relazione alle fattispecie concrete per le quali possono trovare applicazione.

2. La presentazione dell'istanza di consulenza giuridica non incide, nei riguardi dei contribuenti rappresentati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sulle scadenze previste dalle norme tributarie e sulla decorrenza dei termini di decadenza, ne' comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

3. La risposta all'istanza di consulenza giuridica non e' impugnabile.

Art. 7

Regime transitorio

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti aventi ad oggetto istanze di consulenza giuridica presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2025

Il vice Ministro: Leo

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Roma, [data come da segnatura di protocollo]

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO l’articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane, la quale ha assunto la denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante “*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*”;

VISTO l’articolo 10-*octies* della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, che disciplina la consulenza giuridica e prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative dell’istituto;

VISTO il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 158 del 10 luglio 2025, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale, con provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti organizzativi e delle proprie prerogative funzionali, sono individuati gli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica, le modalità di presentazione e di notificazione o comunicazione;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1 FINALITÀ

1. La presente determinazione individua gli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica proposte dai soggetti di cui all’articolo 10-*octies* della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché le modalità di presentazione, di notificazione e comunicazione.

ARTICOLO 2

UFFICI COMPETENTI

1. Le istanze di consulenza giuridica sono trattate dalle Direzioni centrali competenti per il tributo.
2. Qualora la richiesta di consulenza sia inviata ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede a trasmetterla tempestivamente alla Direzione centrale competente per la trattazione; di tale trasmissione è data contestualmente notizia al soggetto richiedente.

ARTICOLO 3

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. L'istanza di consulenza giuridica, esente da bollo, è presentata alle Direzioni di cui all'articolo 2, tramite posta elettronica certificata (PEC), spedizione di plico raccomandato con avviso di ricevimento o consegna a mano.
2. L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione di assenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e) e f) del decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2025.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA

1. La risposta fornita dalla Direzione competente è comunicata al soggetto istante tramite posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia.

oooooooooooooooo

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Cons. Roberto Alesse